

CHIAFFREDO GIANNI MARTINI  
Dott. Commercialista e Revisore legale  
Albo Dott. Comm. ed E. C Trib. N. 528A  
Registro Rev. Legali. n° 113745  
Albo C.T.U. n. 920. Albo Periti n. 70.  
Via Card. Elia Dalla Costa, 9  
36015 – SCHIO (VI)  
c.f. MRTCF63H11D205W  
p.i. 02177040249

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE  
PIAZZA NORMA COSSETTO

36040 – GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)

**VERBALE N. 4 DEL 25/03/2024: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE A DECORRERE DAL 01.01.2024**

### IL REVISIONE DEI CONTI

RICHIAMATO l'art. 239 del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale l'Organo di Revisione rilascia pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

RICHIAMATO il D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 15/2022, il quale all'articolo 3, comma 5-quinquies. Dispone che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

VISTO:

- l'Art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995"; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2024 di approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, vigente a decorrere dal 01.01.2024;
- lo schema di Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale al fine di adeguarlo alle novità normative e di prassi introdotte dal legislatore e dall'organo di regolazione di settore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2023 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e il Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026;

VISTO:

- la normativa in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, vigente a decorrere dal 01.01.2024.

Il Revisore dei Conti  
Dott. Chiaffredo Gianni Martini

